I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3476/73 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1973

che approva lo scambio di lettere allo scopo di rettificare l'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto l'accordo firmato il 14 maggio 1973 tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia,

considerando che è opportuno rettificare l'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ed approvare le lettere che a tal fine sono state scambiate il 21 dicembre 1973, tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità lo scambio di lettere avvenuto il 21 dicembre 1973 tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia, allo scopo di rettificare l'articolo 3 del protocollo n. 1, dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia. Il testo delle lettere è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

ALLEGATO

Signor Ambasciatore,

Desidero richiamare la sua attenzione su un errore materiale contenuto nel testo dell'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. Questo articolo fissa un calendario speciale per la riduzione dei dazi doganali all'importazione, nella Comunità originaria ed in Irlanda, dei prodotti di cui alla sottovoce n. 76.01 A e alle voci nn. 76.02 e 76.03 della tariffa doganale comune.

A causa di un errore materiale il calendario di cui all'articolo 3, del protocollo n. 1, contiene soltanto la tabella delle riduzioni tariffarie calcolate sui dazi di base, quali risultano definiti dall'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, ed applicate al 1º gennaio 1972 dalla Comunità nella sua composizione originaria. Dato che i dazi di base applicati dall'Irlanda alla stessa data del 1º gennaio 1972 sono differenti, la tabella delle riduzioni tariffarie per l'Irlanda avrebbe dovuto essere indicata separatamente, come si è fatto per altri prodotti nel quadro dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n. 1.

Alla data del 1º gennaio 1972 l'Irlanda non applicava nessun dazio doganale ai prodotti della sottovoce 76.01 A e di alcune sottovoci delle voci nn. 76.02 e 76.03 (allegato). In forza dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, questi prodotti continueranno a beneficiare del dazio nullo.

Di conseguenza, la Comunità ritiene che il calendario di cui all'articolo 3 dovrebbe essere redatto come segue per quanto riguarda le sottovoci delle voci nn. 76.02 e 76.03 in ordine alle quali, alla data del 1º gennaio 1972, si applicavano dazi di base positivi all'importazione in Irlanda :

Calendario	Comunità nella sua composizione originaria Aliquote dei dazi applicabili — in percentuale ad valorem		Irlanda Percentuale dei dazi di base applicabili
	Voci nn. 76.02 e 76.03	Sottovoce n. 76.01 A	Voci nn. 76.02 e 76.03
Alla data di entrata in vigore dell'accordo	11,4	6,6	95 %
1º gennaio 1974	10,8	6,3	90 %
1º gennaio 1975	10,2	5,9	85 %
1º gennaio 1976	9	5,6	75 %
1º gennaio 1977	7,2	4,2	60 %
1º gennaio 1978	3	3	25 %
1º gennaio 1979	2,7	2,7	22,5 %
1º gennaio 1980	0	0	0 %

Un'ulteriore prova del fatto che tale struttura del calendario corrisponde alle intenzioni dei negoziatori dell'accordo è data dall'articolo 4, lettera f) del protocollo n. 1, che fissa i dazi doganali che possono essere ristabiliti in caso di raggiungimento di un determinato massimale. Nella misura in cui i nuovi Stati membri sono interessati, questo articolo tiene conto del progressivo riallineamento delle loro tariffe doganali sulla tariffa doganale comune :

« In tal caso, anteriormente al 1º luglio 1977 :

.....

— l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi. »

Le sarei grato qualora potesse confermare l'accordo del governo del Regno di Norvegia in merito al contenuto della presente lettera.

La prego di gradire, signor ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

ALLEGATO

N. della tariffa doganale	Aliquota dei dazi applicabili all'importazione in Irlanda al 1° gennaio 1972
76.01 Alluminio greggio ; cascami e rottami di alluminio	Esenzione
76.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio :	
A. la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 5 pollici	30 %
B. Altri	Esenzione
76.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio :	
A. Nastri di larghezza non superiore a 14 pollici e di spessore non superiore a un ottavo di pollice, scanalati od altrimenti perforati	40 %
B. Altri	
(1) di spessore non superiore a 1/2 pollice	30 % (*)
(2) altri	Esenzione

(*) (1) L'applicabilità di questo dazio è attualmente sospesa per quanto riguarda i prodotti di alluminio il cui spessore è superiore a 1/50 di pollice, diversi dalle parti di questi prodotti che hanno forma circolare od approssimativamente circolare, la cui dimensione maggiore, nella sezione trasversale, non è superiore a 25 pollici.

(2) L'applicabilità di questo dazio è attualmente sospesa nel caso di nastri
(a) importati in rotoli
(b) di forma concava
(c) di larghezza non superiore a 2 1/2 pollici
(d) colorati o laccati su entrambi i lati, e
(e) di spessore non inferiore a 17/2000 di pollice, né superiore a 13/1000 di police, inclusi colore e lacca.

Signor

con lettera in data odierna, Ella mi ha trasmesso la seguente comunicazione :

« Desidero richiamare la sua attenzione su un errore materiale contenuto nel testo dell'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. Questo articolo fissa un calendario speciale per la riduzione dei dazi doganali all'importazione, nella Comunità originaria ed in Irlanda, dei prodotti di cui alla sottovoce n. 76.01 A e alle voci nn. 76.02 e 76.03 della tariffa doganale comune.

A causa di un errore materiale il calendario di cui all'articolo 3, del protocollo n. 1, contiene soltanto la tabella delle riduzioni tariffarie calcolate sui dazi di base, quali risultano definiti dall'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, ed applicate al 1° gennaio 1972 dalla Comunità nella sua composizione originaria. Dato che i dazi di base applicati dall'Irlanda alla stessa data del 1° gennaio 1972 sono differenti, la tabella delle riduzioni tariffarie per l'Irlanda avrebbe dovuto essere indicata separatamente, come si è fatto per altri prodotti nel quadro dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n. 1.

Alla data del 1° gennaio 1972 l'Irlanda non applicava nessun dazio doganale ai prodotti della sottovoce n. 76.01 A e di alcune sottovoci delle voci nn. 76.02 e 76.03 (allegato). In forza dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, questi prodotti continueranno a beneficiare del dazio nullo.

Di conseguenza, la Comunità ritiene che il calendario di cui all'articolo 3 dovrebbe essere redatto come segue per quanto riguarda le sottovoci delle voci nn. 76.02 e 76.03 in ordine alle quali, alla data del 1° gennaio 1972, si applicavano dazi di base positivi all'importazione in Irlanda :

Calendario	Comunità nella sua composizione originaria Aliquote dei dazi applicabili — in percentuale ad valorem		Irlanda Percentuale dei dazi di base applicabili
	Voci nn. 76.02 e 76.03	Sottovoce n. 76.01 A	Voci nn. 76.02 e 76.03
Alla data di entrata in vigore dell'accordo	11,4	6,6	95 %
1° gennaio 1974	10,8	6,3	90 %
1° gennaio 1975	10,2	5,9	85 %
1° gennaio 1976	9	5,6	75 %
1° gennaio 1977	7,2	4,2	60 %
1° gennaio 1978	3	3	25 %
1° gennaio 1979	2,7	2,7	22,5 %
1° gennaio 1980	0	0	0 %

Un'ulteriore prova del fatto che tale struttura del calendario corrisponde alle intenzioni dei negoziatori dell'accordo è data dall'articolo 4, lettera f), del protocollo n. 1, che fissa i dazi doganali che possono essere ristabiliti in caso di raggiungimento di un determinato massimale. Nella misura in cui i nuovi Stati membri sono interessati, questo articolo tiene conto del progressivo riallineamento delle loro tariffe doganali sulla tariffa doganale comune :

« In tal caso, anteriormente al 1° luglio 1977 :

.....

— l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi. »

Le sarei grato qualora potesse confermare l'accordo del governo del Regno di Norvegia in merito al contenuto della presente lettera. »

Ho l'onore di accusare ricevuta della suddetta comunicazione e di confermarle l'accordo del mio governo in merito al suo contenuto.

La prego di gradire, signore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Per il Governo
del Regno di Norvegia

ALLEGATO

N. della tariffa doganale	Aliquota dei dazi applicabili all'importazione in Irlanda al 1° gennaio 1972
76.01 Alluminio greggio ; cascami e rottami di alluminio	Esenzione
76.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio :	
A. la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 5 pollici	30 %
B. Altri	Esenzione
76.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio :	
A. Nastri di larghezza non superiore a 14 pollici e di spessore non superiore a un ottavo di pollice, scanalati od altrimenti perforati	40 %
B. Altri	
(1) di spessore non superiore a 1/2 pollice	30 % (*)
(2) altri	Esenzione

(*) (1) L'applicabilità di questo dazio è attualmente sospesa per quanto riguarda i prodotti di alluminio il cui spessore è superiore a 1/50 di pollice, diversi dalle parti di questi prodotti che hanno forma circolare od approssimativamente circolare, la cui dimensione maggiore, nella sezione trasversale, non è superiore a 25 pollici.

(2) L'applicabilità di questo dazio è attualmente sospesa nel caso di nastri
(a) importati in rotoli
(b) di forma concava
(c) di larghezza non superiore a 2 1/8 pollici
(d) colorati o laccati su entrambi i lati, e
(e) di spessore non inferiore a 17/2000 di pollice, né superiore a 13/1000 di police, inclusi colore e lacca.